

### CHECK LIST CUMULO SUPERBONUS 110%

1. Per la sola quota relativa al superbonus 110%, occorre depositare in atti il nuovo contratto di incarico professionale afferente alle detrazioni fiscali previste all'art. 119 comma 12 del dl 34/2020;
2. autodichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal tecnico incaricato, relativamente alle previsioni dell'art. 6, dell'OCSR n. 111/2020 o della Parte II, Capo III, Sezione V del TURP (artt. 46-50) e della circolare Agenzia delle Entrate aprile 2011 – Italia centrale super bonus 110% e successivo Aggiornamento di ottobre 2023, attestante:
  - che la documentazione prodotta è quella afferente al progetto unitario mediante il quale si intende accedere al Superbonus 110% contestualmente ai contributi per la Ricostruzione post-sisma 2016 con l'impegno a mantenere la chiara riferibilità, nel computo metrico e negli stati di avanzamento dei lavori, delle spese finanziate con il contributo della ricostruzione e di quelle eccedenti oggetto di beneficio fiscale;
  - che il progetto di Superbonus 110% presentato è stato redatto secondo le previsioni delle Ordinanze Commissariali di riferimento / del TURP, della Circolare Agenzia delle Entrate aprile 2021 (aggiornamento di ottobre 2023) e le disposizioni dell'art. 119 della legge n. 77/2020;
3. nuovo verbale dell'assemblea di condominio (di fatto o registrato) o di consorzio con il quale si individuano:
  - incarico tecnici per la redazione del progetto Superbonus 110% e direzione dei lavori;
  - autorizzazione svolgimento dei lavori nelle parti comuni dell'unità strutturale;
  - incarico ditta per l'esecuzione dei lavori;
  - approvazione del progetto Superbonus 110%;
4. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il/i committente/i assevera/asseverano che, per la parte eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, beneficerà/beneficeranno degli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 della legge 77/2020;
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il tecnico incaricato dichiara la corrispondenza formale e sostanziale della documentazione depositata su piattaforma MUDE/GE.DI.SI. con quella depositata presso lo sportello dell'ente di competenza;
6. documentazione impresa a seguito di affidamento diretto lavori o procedura selettiva dell'impresa (ord. 95/2020 art. 10):
  - **ove l'impresa** esecutrice dei lavori aggiuntivi riconducibili al Superbonus 110% **sia quella già individuata** per i lavori relativi al sisma, si rende necessario integrare i seguenti documenti:
    - dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato dalla direzione dei lavori, l'amministratore di condominio e il presidente del consorzio (sez. E2 -bis "asseverazione del professionista" allegato 1) attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo **con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali**, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse";
    - autocertificazione, proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'articolo 100 del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (ex 84 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dall'articolo 8, comma 5, lettera c), della legge speciale Sisma;
    - integrazione al contratto d'affidamento dei lavori all'impresa redatto sulla base del Contratto d'appalto tra il committente e l'impresa esecutrice dei lavori dal quale risulti espressamente la volontà dell'impresa affidataria di subappaltare, previa autorizzazione del committente, alcune lavorazioni nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali e dal TURP. Prima dell'inizio delle la-



vorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle eventuali imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6 del D.L. 189/2016. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati (cfr. art. 31 comma 6 D.L. 189/2016).

- **ove l'impresa** esecutrice dei lavori aggiuntivi riconducibili al superbonus **sia diversa da quella già individuata** per i lavori relativi al sisma, si rende necessario produrre i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul modello "DA.08-Modello nomina impresa affidamento diretto o gara" disponibile al seguente link: <https://sisma2016.gov.it/modulistica/> sezione *modelli compilabili*;

- autocertificazione di cui all'art. 89 del D.L. 159/2011;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contributiva e previdenziale;
- autocertificazione, proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'articolo 100 del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (ex 84 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dall'articolo 8, comma 5, lettera c), della legge speciale Sisma;
- autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, della legge speciale Sisma, con l'indicazione del relativo codice d'iscrizione (es.: PP\_000000\_2047);
- dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della direzione dei lavori, l'amministratore di condominio e il presidente del consorzio (sez. E2 -bis "asseverazione del professionista" allegato 1) attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo **con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali**, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse";
- contratto d'affidamento dei lavori all'impresa redatto sulla base del Contratto d'appalto tra il committente e l'impresa esecutrice dei lavori dal quale risulti espressamente la volontà dell'impresa affidataria di subappaltare, previa autorizzazione del committente, alcune lavorazioni nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali e dal TURP. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6 del D.L. 189/2016. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati (cfr. art. 31 comma 6 D.L. 189/2016).

**Per questa fattispecie, si evidenzia che, come previsto nelle Linee guida "Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110% - aggiornamento ottobre 2023", il contratto di appalto, con l'indicazione di una percentuale di ribasso unica da applicare indistintamente a tutte le lavorazioni, deve essere stipulato con un solo operatore economico, in forma singola oppure associata temporaneamente con altri operatori (ATI), con previsione di subappaltare alcune lavorazioni nei limiti stabiliti dal Testo unico. Non è consentita la stipula di contratti contemporanei sul medesimo cantiere per l'esecuzione di opere finanziate con risorse differenti (cfr. 9 delle Linee guida).**

7. elaborati progettuali da formalizzare mediante variante secondo quanto disposto dalle ordinanze commissariali a seguito delle lavorazioni previste per la pratica Superbonus 110% avendo cura di evidenziare, negli elaborati grafici e nelle relazioni a supporto, l'indicazione della tipologia e l'ubicazione delle lavorazioni specificando le eventuali lavorazioni modificate rispetto a quelle indicate nel progetto iniziale e per le quali si è ottenuto il decreto di concessione richiamato in premessa;



8. Attraverso il deposito della Variante occorre aggiornare il relativo computo metrico estimativo, quadro tecnico economico ed elenco prezzi con l'impegno a mantenere la chiara riferibilità delle spese finanziate con il contributo della ricostruzione e quelle eccedenti oggetto di beneficio fiscale.

Fornire autodichiarazione del tecnico incaricato, resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che: "...Omissis... Le voci riportate sul CME per la parte relativa al Superbonus 110, sono state desunte dal Prezzario Unico del cratere vigente ovvero, in alternativa, dal Prezzario regionale di riferimento vigente o, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, ne è stata attestata la congruità in maniera analitica, anche avvalendosi dei prezzi di riferimento indicati nell'Allegato I del DM 6 agosto 2020 (Circolare Agenzia delle Entrate ottobre 2023)".

Come chiarito nella guida operativa "*ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%*" del Commissario Straordinario e dell'Agenzia delle Entrate, le lavorazioni dovranno essere divise in categorie avendo cura di riportare:

- categorie delle lavorazioni ammesse a contributo;
- categoria delle lavorazioni eccedenti il contributo oggetto di detrazione Superbonus 110%.

Nel caso in cui siano realizzati anche ulteriori interventi che non possono essere ammessi né al contributo per la ricostruzione né al Superbonus – trattandosi di interventi non correlati a quelli di efficientemente energetico o di miglioramento della resistenza sismica degli edifici – è necessario che il computo metrico ne dia evidenza e che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a tali interventi (opere extra-contributo) rispetto a quelle riferite agli interventi ammessi al contributo e al Superbonus (cfr. pagg. 28-30 delle Linee guida - aggiornamento ottobre 2023).

Nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato attesta la congruità delle spese in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella determinazione delle spese stesse, anche avvalendosi dei prezzi di riferimento indicati nell'Allegato I del D.M. 06/08/2020 - *Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus*. - pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 2020, n. 246;

9. documentazione per interventi strutturali (sismabonus):

- dichiarazione del tecnico, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la conformità tra gli elaborati depositati su piattaforma MUDE/GE.DI.SI. e quelli relativi all'istanza di deposito/autorizzazione sismica depositati su piattaforma del Genio Civile o gli uffici del comune territorialmente competente;
- documento, con apposizione del numero di protocollo del Comune, in merito alla ricevuta telematica di presentazione [interventi locali] ovvero del deposito/autorizzazione rilasciata del Genio Civile ovvero del Comune territorialmente competente [miglioramento/adeguamento/ricostruzione];
- progetto degli interventi strutturali, costituito da tutti gli elaborati, in base alla tipologia d'intervento proposto, dalla normativa regionale che costituisce deposito ai fini sismici: relazione geotecnica, relazione geologica, relazione sulle fondazioni, relazione di calcolo (eventuale validazione di software impiegato), relazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale, relazione di valutazione della sicurezza, grafici esecutivi, particolari costruttivi, relazione sui materiali, piano di manutenzione. Il progetto potrebbe essere assoggettato a controlli sismici, ed in tal caso sarà richiesta documentazione integrativa del progetto strutturale;

10. documenti per interventi di miglioramento energetico (ecobonus):

- relazione tecnica di cui al comma 1, art.8, D.L. 192/2005, redatta sulla base del D.M. 26 giugno 2015 e APE convenzionale ante e post;

11. ove l'intervento, per come modificato, preveda un diverso titolo edilizio autorizzativo occorre depositare in atti, tramite piattaforma GE.DI.SI., l'autorizzazione del competente settore del Comune.

- In fase di presentazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL):



- 
- ai fini dell'attestazione, prevista dal comma 13 dell'articolo 119 del D.L. 34/2020, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ammesse al Superbonus 110% occorre far riferimento al prezzario del cratere adottato per la verifica sui costi per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma;
  - copia polizze R.C. stipulate con massimale adeguato, ai sensi del comma 14 dell'art. 119 della legge n. 77/2020, dai soggetti che rilasciano le attestazioni.